

TRIBUNALE DI TRIESTE

Ufficio Esecuzioni immobiliari-

www.unijuris.it

Es.n. 100/2007

Ill.mo Sig. Presidente dott. Giovanni Sansone,

il sottoscritto procuratore ad litem e domiciliatario della [redacted] srl, in relazione al progetto di distribuzione depositato nella procedura in oggetto, per la cui approvazione è stata fissata l'udienza del 23 marzo prossimo, si permette di non condividere il progetto di distribuzione predisposto dal delegato alla vendita, nel quale è negata al precedente la somma dovuta in via chirografaria, rappresentata dalla differenza tra gli interessi convenzionali e gli interessi legali correnti sul capitale di cui all'esecuzione.

www.unijuris.it

L'argomentazione, per la quale non sarebbe stata fornita alcuna giustificazione contabile, non corrisponde al vero in quanto abbiamo dimesso le contabili bancarie attestanti la "mora piena" e quanto dovuto in via privilegiata a mente dell'art. 2855 cod. civ..

La differenza è dovuta non già in via privilegiata, visti i limiti posti dell'art. 2855 cod. civ., ma in via chirografaria, per esclusione.

Infatti il credito della precedente, secondo i principi generali, è produttivo di interessi sino alla vendita dell'immobile; di tali interessi l'art. 2855 cod. civ. prevede il soddisfacimento in via privilegiata per la parte corrispondente al saggio legale, senza affatto negare la spettanza al creditore anche della differenza, la quale dunque sarà dovuta in via chirografaria.

D'altra parte ci permettiamo di osservare che la sentenza citata dal professionista delegato alla vendita è riferita a crediti relativi al fallimento, fattispecie diversa da quella che ci occupa.

E proprio il fatto che numerose sentenze (non solo quella citata dal delegato) neghino la corresponsione della differenza tra gli interessi convenzionali e quelli legali, per il congiunto disposto degli artt. 54, 3° comma e 55 legge fallimentare nonch'è degli artt. 2788 e 2855 cod. civ., sta a far comprendere che ove si tratti di crediti estranei al fallimento, tale differenza è dovuta in via chirografaria.

Questo, invero, è sempre stato l'orientamento di codesto Tribunale che in altre esecuzioni ha riconosciuto dovuta tale differenza a prescindere dall'effettiva possibilità del realizzo.

Il sottoscritto chiede pertanto alla S.V.ill.ma di previamente correggere il progetto di distribuzione, assegnando al precedente ~~credito~~ *credito* ~~di~~ *di* ~~credito~~ *credito* srl, anche la somma di € 2.289,97, pari alla differenza fra gli interessi legali e quelli convenzionali.

Con ossequio.

Trieste, li 16 marzo 2009

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione n. 12007

G.E. – dott. Giovanni Sansone

Professionista delegato – dott. www.unijuris.it

Promossa dalla " [redacted] SRL"

contro il signor [redacted]

Immobili:

A) www.unijuris.it - Trieste (P.T. [redacted] del c.c. di Trieste, c.t. 1°)

B) www.unijuris.it, piano quinto - Trieste (P.T. [redacted] del c.c. di Trieste, c.t. 1°)

L'anno 2009, il mese di aprile, il giorno sette, alle ore 09.00 davanti al Giudice dell'esecuzione dott. Giovanni Sansone nel processo di espropriazione immobiliare epigrafato sono comparsi il professionista delegato alla vendita dott. [redacted]

e i seguenti procuratori:

dott. [redacted] per [redacted] SpA, d'avv. [redacted]
[redacted] per [redacted] SpA, [redacted] [redacted]
[redacted] il debitore [redacted]
www.unijuris.it

Il Giudice dell'esecuzione

riscontrata la regolarità della comunicazione al debitore ed ai creditori del deposito di progetto di distribuzione e della fissazione della presente udienza;

preso atto che dopo il deposito del progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato il creditore " [redacted] SpA" ha

OMISSIS

Il www.unijuris.it condivide il pieno esposto e si oppone
alle richieste della ... di riconoscimento del credito
chirografario di € 2289,57 per la differenza fra la
misura convenzionale e quella legale degli interessi. Il dett.
... oppone il pieno e chiede, limitatamente al proprio
credito, l'esecuzione della somma oltre la capienza della
parte contrattata. L'an. ... : appone il riparto
limitatamente alle somme relative ai crediti riconosciuti alla
... , di cui chiede l'esecuzione; non lo oppone nella
parte in cui esclude il suddetto credito chirografario di €
2289,57. Infatti il principio generale è quello che nelle esec-
zioni individuali i crediti producono interessi, e l'art. 2855 c.c.
non derogò effetto a tale principio, riferendosi esclusivamente
all'estinzione della pretesa ipotecaria agli interessi (significa-
tivamente tale articolo è collocato nel cod. civ. a proposito della
ipoteca e non dell'esecuzione). Quanto alla sentenza della
Commissione statale del delugato alla vendita, essa si riferisce
alle procedure fallimentari e, nella motivazione, ha espresso
la versione della "par condicio creditorum", che è esclusiva del
fallimento. Inoltre è evidente la differenza rispetto al falli-
mento, nel quale gli interessi sono scoperti dalla data della
sentenza (o differenza dell'esecuzione individuale); sicché la
sentenza in questione ha fatto luce sull'art. 54 l. f., che
richiama l'art. 2853 c.c., per affermare che "~~per i crediti~~
~~esclusi da ... ipotica gli interessi decorrono con tale operosità~~
entro i limiti legali della pretesa fissati dagli art.

~~54, 3^o w, 2181, 2182 c.c.~~; "per i crediti garantiti da ipoteca ... gli interessi decorrono durante il fallimento nella stessa misura e con gli stessi limiti entro i quali sono coperti da prelazione gli interessi su crediti garantiti da ... ipoteca": dunque, una regola speciale per le procedure fallimentari, fondata sugli artt. 14 e 15 l.f., e non una regola generale per le esecuzioni individuali, in tali articoli sono estranei e per le quali vale il principio della produzione (anche della sospensione) degli interessi.

www.unijuris.it

Il GE

Visto l'art 512 c.p.c., ritenuto che il principio della par condicio esprime la regola per la quale in presenza di incapacità del patrimonio del debitore i creditori subiscono una pari riduzione delle loro pretese sebbene le cause legittime di prelazione, che il principio della par condicio non può trovare applicazione in presenza di un patrimonio carente onde i creditori hanno diritto a veder soddisfare integralmente i propri crediti sia per il capitale sia per gli interessi come pretermiti; ritenuto che il principio della par condicio nel caso in esame non trova applicazione, onde non può trovare conseguenti applicazioni neanche il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in esame che ~~non~~ trova fondamento proprio su questo principio;

RQH

www.unijuris.it

a modifica del progetto di riparto in esame
dipone da l'ultimo verbale di € 2284,91 venga
"assegnato" a www.unijuris.it sul, con conseguenti
riduzioni delle parti spettanti in rettificazione
al debitore esecutato e dichiara esecutivo il progetto di
riparto con' modificata.

IL F.E


www.unijuris.it